

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2925

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

WIDMANN, CARLI, EBNER, THALER AUSSERHOFER

Delega di funzioni amministrative in materia di lavoro
alle province autonome di Trento e di Bolzano

Presentata il 15 luglio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le province autonome di Trento e di Bolzano si trovano a dover gestire in proprio importanti strumenti di intervento nell'ambito delle politiche del lavoro, dei servizi per l'impiego, delle funzioni di tutela dei lavoratori e di loro assistenza negli avviamenti e di controllo sul collocamento.

Agenzie del lavoro e osservatori del mercato del lavoro istituiti e funzionanti ai sensi di leggi provinciali, commissioni provinciali e locali per l'impiego costituite sulla base di norme statutarie, funzioni amministrative dell'ispettorato del lavoro delegate alle province stesse, costituiscono un quadro di competenze specifiche in materia di lavoro al quale manca ormai, per essere organico ed efficace, l'ultimo tassello costituito dalle funzioni in materia di collocamento.

La mancata possibilità di esercitare in proprio, sulla base di una delega da parte dello Stato, le funzioni concrete in materia di avviamento al lavoro, costituisce un grave impedimento all'attuazione non solo di una efficiente riorganizzazione dei servizi per l'impiego ma anche dell'intervento delle province nelle politiche del lavoro nel suo complesso.

E questa non è una affermazione in astratto ma scaturisce da anni di sperimentazione, durante i quali gli interventi in materia di lavoro sono sempre stati ostacolati o ritardati, talora anche in modo definitivo, dalle difficoltà organizzative e di funzionamento delle strutture che in concreto dovevano attuarli.

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano la responsabilità dell'andamento generale dei servizi per l'impiego è attri-

buita alle commissioni provinciali per l'impiego alle quali le norme di attuazione conferiscono poteri ulteriori rispetto alle corrispondenti commissioni regionali operanti nelle altre regioni. Tale responsabilità, tuttavia, allo stato attuale non può essere esercitata in quanto manca il potere di intervenire sulla organizzazione e sul funzionamento amministrativo delle strutture che in concreto erogano i servizi.

La recente riorganizzazione dei servizi per l'impiego, attuata in forza della legge statale n. 56 del 1987, ha dimostrato la completa impossibilità di fornire risposte adeguate alle esigenze degli utenti. La citata legge attribuisce alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di individuare gli ambiti territoriali del collocamento e di proporre un piano di presenza sul territorio delle strutture del collocamento. Tale progetto risulta clamorosamente disatteso proprio nei punti chiave dove più sentita era l'esigenza di tutelare gli utenti; tutto questo per motivi di carenza di personale e di finanziamento. In aggiunta a questo il collocamento nei nuovi ambiti territoriali è paralizzato non essendo gli uffici statali ancora dotati di adeguati strumenti informatici. Di conseguenza, siamo in presenza di una ennesima riforma fallita per motivi organizzativi, la quale ha peggiorato, per di più, la situazione precedente.

Non sono da sottacere poi i disagi relativi alla mancata tempestività nella compilazione e nell'aggiornamento delle graduatorie con l'assurdo che le stesse vengono compilate a Roma dove viene trasportata la documentazione personale dei lavoratori.

Uno degli aspetti più rilevanti, tuttavia, può essere individuato nel grave impedimento ad esercitare precisi compiti attribuiti alle province di Trento e Bolzano dallo statuto di autonomia. Ci si riferisce alla funzione di controllo sul collocamento che deve essere attuato tramite il controllo di legittimità sugli atti degli uffici di collocamento, con potere di annullamento degli stessi ove illegittimi. Tale funzione, pur essendo esplicitamente prevista dalle norme di attuazione (articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 marzo 1974, n. 280) e dalle conseguenti leggi provinciali può essere esercitata solo con estrema difficoltà dati gli evidenti ostacoli all'accesso agli elementi di valutazione.

Lo stesso sistema del collocamento obbligatorio, che nelle due province vede partecipare con ruolo attivo e di controllo le commissioni provinciali per l'impiego (l'articolo 3 delle già citate norme di attuazione prevede un loro controllo generale sullo stato di applicazione della normativa di tutela), registra disfunzioni e carenze a causa del mancato coordinamento tra organi provinciali e statali.

La mancata possibilità di gestire in via diretta il collocamento comporta gravi impedimenti non solo nel funzionamento del servizio stesso, ma anche e soprattutto nell'attuazione degli interventi provinciali nell'ambito delle politiche attive del lavoro. Tali interventi, per risultare efficaci, richiedono tempestività e snellezza nelle procedure, conoscenza delle competenze e della legislazione provinciale, massimo coordinamento tra i vari organi operanti.

La stessa attività di raccolta e di analisi dei dati effettuata dagli osservatori del mercato del lavoro istituiti con legge provinciale necessita di un collegamento diretto ed immediato con gli uffici operanti, condizione non realizzabile allo stato attuale.

In una situazione in cui le province autonome di Trento e di Bolzano si trovano ad essere responsabili del funzionamento dei servizi sul territorio, ma non hanno la possibilità di intervenire sulle strutture e sulla loro organizzazione; possiedono gli strumenti legittimi per operare sul mercato del lavoro ma non li possono utilizzare; sono impegnate nella elaborazione degli interventi, ma non possono assicurarne l'attuazione. L'unica soluzione possibile è quella della delega alle province stesse delle funzioni in materia di avviamento al lavoro attualmente di competenza degli uffici statali.

Al riguardo si deve precisare che le preoccupazioni sollevate a seguito di precedenti analoghe richieste delle province autonome di Trento e di Bolzano non appaiono in alcun modo giustificate e ri-

sultano fondate su un'interpretazione inesatta del fenomeno: delega significa potestà di organizzare gli uffici, intervenire sugli organici, dotare il servizio degli strumenti necessari, non facoltà di stravolgere le regole del mercato del lavoro che rimangono uniche a livello nazionale, salvo le specifiche particolarità riconosciute dallo statuto di autonomia alla provincia di Bolzano, nonché i normali poteri derogatori introdotti con la legge statale n. 56 del 1987 e da sottoporre di volta in volta all'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Garantire una presenza del servizio con un'opportuna localizzazione dei recapiti nelle zone disagiate o a forte intensificazione periodica; assicurare una gestione

tempestiva delle graduatorie del collocamento; attuare una seria politica di controllo sul collocamento sia per gli avviamenti ordinari sia per il settore pubblico sia per le assunzioni obbligatorie; assicurare il massimo coordinamento tra le funzioni di osservazione ed intervento sul mercato del lavoro, di politica attiva del lavoro, di vigilanza sull'utilizzazione della manodopera, di controllo amministrativo sull'accesso all'impiego e di attuazione concreta degli interventi: sono questi gli obiettivi che si possono ragionevolmente raggiungere solo tramite la delega delle funzioni amministrative svolte dall'ufficio provinciale del lavoro e dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Al fine di realizzare nelle province autonome di Trento e di Bolzano un organico sistema di servizi per l'impiego, è delegato alle province stesse, ai sensi del terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite agli uffici del lavoro e della massima occupazione, nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 si attua a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni amministrative delegate ai sensi del presente articolo sono esercitate dagli organi provinciali in conformità alle direttive emanate dal competente organo statale.

4. Sono trasferiti alle province autonome di Trento e di Bolzano gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego aventi sede nei rispettivi territori. Gli uffici regionali del lavoro sono soppressi.

5. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trova in servizio presso gli uffici di cui al comma 4, ha diritto di chiedere il trasferimento presso una alle due province autonome di Trento o di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di ristrutturazione dei ruoli organici. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

6. In corrispondenza del contingente di personale di ruolo e non di ruolo trasferito ai sensi del comma 5, sono ridotti,

con decorrenza dalla data del trasferimento, i relativi ruoli organici dell'amministrazione di provenienza e gli eventuali contingenti non di ruolo cui il personale appartiene.

7. Fino al passaggio nei ruoli provinciali il personale di cui al comma 5 conserva il proprio stato giuridico ed è retribuito a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle province autonome di Trento o di Bolzano.

8. Il personale che non fa domanda di trasferimento è inserito nei ruoli di altre amministrazioni statali operanti nelle province conservando lo stato giuridico ed economico acquisito, ferme restando per il personale relativo alla provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero, a richiesta, permane nel ruolo di appartenenza per essere destinato a prestare servizio presso uffici di altre regioni.

